

UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI

DIPARTIMENTO
DI ECCELLENZA



Giurisprudenza

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

Semestrale

ISSN 1971-5692

VOLUME LXV
2024/1

ESTRATTO



JOVENE

STUDI ECONOMICO-GIURIDICI

ISSN 1971-5692

ISBN 978-88-243-2857-9

Rivista del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari
Centro dipartimentale di eccellenza in Diritto, innovazione e sviluppo sostenibile
Law, Innovation and Sustainable Development (DISS/LISD)

Gli Studi economico-giuridici ospiteranno, nel segno del pluralismo scientifico e metodologico che da sempre caratterizza il periodico, ricerche scientifiche di studiosi italiani e stranieri in materia giuridica ed economica.

Direttore responsabile: CRISTIANO CICERO (cicero@unica.it)

Comitato di direzione: Aldo Berlinguer - Marco Betzu - Valeria Caredda - Corrado Chessa Pietro Ciarlo - Giovanni Cocco - Paoloefisio Corrias - Andrea Deffenu - Gianmario Demuro Riccardo Fercia - Peter Gröschler (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) - Margareth Helfer (Universität Innsbruck) - Franck Laffaille (Université Sorbonne Paris Nord) - Giuseppe Lorini Angelo Luminoso - Anna Maria Mancaloni - Ilenia Ruggiu - Maria Virginia Sanna - Francesco Seatzu - Francesco Sitzia - Marek Smolak (Adam Mickiewicz University) - Anna Paola Ugas Stephan Wolf (Universität Bern)

Comitato scientifico nazionale: Vincenzo Barba - Alberto Maria Benedetti - Emanuele Bilotti Roberto Bin - Roberto Calvo - Andrea Cardone - Raffaele Caterina - Fulvio Cortese - Vincenzo Cuffaro - Tommaso dalla Massara - Paolo Di Lucia - Iole Fagnoli - Vincenzo Ferrari (Università di Milano) - Giampaolo Frezza - Matilde Girolami - Antonio Incampo - Sara Landini Raffaele Lener - Sara Longo - Enrico Minervini - Andrea Nervi - Stefano Pagliantini - Salvatore Patti - Giovanni Perlingieri - Fabrizio Piraino - Claudio Scognamiglio - Vito Velluzzi - Pietro Virgadamo - Roberto Virzo - Andrea Zoppini

Comitato scientifico internazionale: Christian Baldus (Universität Heidelberg) - Adoración Castro Jover (Universidad del País Vasco) - María José Bravo Bosch (Universidad de Vigo) Sylvaine Laulom (Université de Saint-Etienne - Avocate générale à la Chambre Sociale de la Cour de Cassation française) - Guillaume Le Floch (Université de Rennes) - Marc Pichard (Université Paris Nanterre) - Johannes Platschek (Ludwig-Maximilians-Universität München) Laura Sautonie Laguonie (Université de Bordeaux) - Jorge Enrique Viñuales (University of Cambridge) - Constantijn Willems (Philips Universität Marburg)

Comitato esterno di valutazione: Enrico Mario Ambrosetti - Stathis Banakas (University of East Anglia) - Maria Caterina Baruffi - Ettore Battelli - Gabriele Carapezza Figlia - Francesca Carimini - Marina Castellaneta - Alessandro Ciatti Càimi - Claudio Colombo - Edoardo Ferrante - Vincenzo Ferrante - Alessandro Ferrari - Vincenzo Ferrari - Arianna Fusaro - Mauro Grondona - Simona Grossi (Loyola Law School) - Marco Ieva - Claudia Irti - Paola Lambrini Lorenzo Mezzasoma - Salvatore Monticelli - Antonio Musio - Luigi Nonne - Vittorio Occorsio Massimo Palazzo - Angel Tinoco Pastrana (Universidad de Sevilla) - Francesco Paolo Patti Massimo Proto - Maddalena Rabitti - Iliaria Riva - Roberto Senigaglia - Aziz Tuffi Saliba (Federal University of Minas Gerais) - Loredana Tullio - Giovanni Maria Uda - Abel Benito Veiga Copo (Comillas Universidad Pontificia) - Vincenzo Zeno Zencovich

Comitato editoriale: Daniele Amoroso - Luca Ancis - Stefano Aru - Fabrizio Calisai - Alessandra Camedda - Federico Cappai - Nicolas Carrillo Santarelli - Stefania Cecchini - Andrea Chelo Alice Cherchi - Gabriele Civello - Giovanni Coinu - Valentina Corona - Maria Francesca Cortesi Silvia Corso - Carlo Dore - Rossella Fadda - Maurizio Ferrari - Silvia Izzo - Alessandra Leuzzi Olimpia Giuliana Loddo - Giovanni Manca - Anna Maria Mandas - Enrico Maria Mastinu Lorenzo Moroni - Federico Omnis Cugia - Daniela Pappadà - Carlo Pilia - Elisabetta Piras Alessandra Pisu - Stefania Puddu - Marianna Rinaldo - Luca Sitzia - Silvia Viaro

Sede del comitato editoriale:

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Cagliari
Viale Sant'Ignazio 17 - 09121 Cagliari - Italia
email: studicagliari@unica.it

Sede amministrativa:

JOVENE EDITORE
Via Mezzocannone 109
80134 Napoli - Italia
www.jovene.it info@jovene.it

INDICE

gennaio - giugno 2024

STUDI

ROBERTO CALVO

Stato, positivismo e antivallori: un monito coscienziale..... p. 3

CRISTIANO CICERO

Le direttrici di evoluzione del sistema successorio..... » 15

CARLO DORE

Il “contratto estorto” al vaglio della più recente giurisprudenza:
spunti di riflessione sulla tutela del minacciato..... » 23

EDOARDO FERRANTE

L'interesse di classe..... » 43

MAURIZIO FERRARI

Danno alla persona, rendita vitalizia e neutralizzazione dell'alea » 71

MARCO IEVA

L'autotutela del testatore mediante la forma volontaria del te-
stamento: inerzia del legislatore e interpretazione evolutiva » 83

OLIMPIA GIULIANA LODDO

Artefatti regolativi digitali » 113

GIUSEPPE LORINI

Immagini della normatività in Norberto Bobbio. Rileggendo
Scienza giuridica tra essere e dover essere (1968) » 131

DANIELA PAPPADÀ

L'avamprogetto sull'introduzione del trust in Svizzera: quali
risvolti per l'Italia? » 139

GABRIELE RACUGNO

- Società di persone e distribuzione di acconti sugli utili prima dell'approvazione del rendiconto. Un rigido revirement non condivisibile della Cassazione..... p. 177

APPROFONDIMENTI TEMATICI

ROBERTA ALFANO

- Politiche tributarie sostenibili per la promozione decentrata del turismo » 193

MARCELLA MARTIS

- Spunti ricostruttivi in tema di economia circolare..... » 225

ROSSELLA MICELI

- Politiche fiscali e decarbonizzazione..... » 245

ORIENTAMENTI

GIULIANO MATTACE

- Il trust discrezionale di famiglia in funzione successoria e la tutela dei legittimari » 276

LUIGI NONNE

- Nomina del notaio quale esecutore testamentario e responsabilità disciplinare del professionista..... » 298

RILETTURE DEL PASSATO

GIOVANNI COCCO

- (Nino Levi: formidabile e tragica figura di professore di diritto penale nel ventennio) » 323

rilegge

NINO LEVI

- Dolo e coscienza dell'illiceità nel diritto vigente e nel Progetto. » 365

RICCARDO FERCIA

- L'offerta reale tra deposito e sequestro nell'esordio degli Studi economico-giuridici cagliaritani..... » 469

rilegge

ROBERTO DE RUGGIERO

Note sul cosiddetto deposito pubblico o giudiziale in diritto romano p. 473

RECENSIONI

ROBERTO CALVO (a cura di)

Sapere e pensiero critico. Per un'idea di università [Cristiano Cicero] » 541

TEREZA PERTOT

L'inadempimento anticipato. Dalla tutela manutentiva ai rimedi risolutivi [Mauro Grondona]..... » 551

MARIA PIA PIGNALOSA

Giochi autorizzati. Contratti deboli, interessi forti, tutele [Marianna Rinaldo] » 561

GIOVANNI TARELLO

La disciplina costituzionale della proprietà [Mauro Grondona] .. » 567

AUTORI » 581

CARLO DORE

IL “CONTRATTO ESTORTO”
AL VAGLIO DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA:
SPUNTI DI RIFLESSIONE
SULLA TUTELA DEL MINACCIATO

SOMMARIO: 1. Il rapporto tra contratto e reato nella più recente giurisprudenza: il “contratto estorto” come contrario a norma imperativa. – 2. Ragioni a fondamento della presente soluzione e sue criticità. – 3. Contratto concluso sulla base di una condotta illecita e violazione di norma imperativa. – 4. Estorsione e violenza morale. – 5. Considerazioni conclusive: il contratto estorto tra annullabilità, mancanza di consenso e illiceità.

1. In una serie di recenti arresti giurisprudenziali, il Supremo Collegio ha riproposto all’attenzione degli studiosi il controverso tema del rapporto tra contratto e reato, e delle conseguenze che possono derivare sul negozio dalla violazione, perpetrata in occasione del perfezionamento dello stesso, di una norma penale incriminatrice¹. Come è noto, l’argomento che si esamina è già stato oggetto

¹ In argomento, la letteratura è particolarmente vasta. Senza pretese di completezza, si segnalano in particolare gli scritti di A. DI AMATO, *Contratto e reato - Profili civilistici*, in *Tratt. dir. civ.* del Consiglio Nazionale del Notariato dir. da Perlingieri, Napoli, 2003, *passim*; I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, 2006, *passim*; AA.VV., *Contratto e reato*, a cura di Flamini e Ruggeri, Napoli, 2014, *passim*; F. VASSALLI, *In tema di norme penali e nullità del negozio*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1985, p. 467 ss.; E. PEDICINI, voce *Contratto e reato*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.) - Aggiornamento*, Torino, 2007, p. 374 ss.; A. SPATUZZI, *Norma imperativa e sua violazione. Interferenze ed effetti civili dell’infrazione della norma penale*, in *Riv. dir. civ.*, 4, 2016, p. 1014 ss.; G. PASSAGNOLI, *Il contratto illecito*, in *Tratt. del contratto* dir. da Roppo, II, *Regolamento*, a cura di Vettori, Milano, 2022, p. 521 ss.; P. GALLO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.*, V, Torino, 2017, p. 869. Ivi ulteriori riferimenti di dottrina.

dell'analisi di autorevole dottrina, la quale ha impostato la ricostruzione del medesimo sulla distinzione tra "reati-contratto" e "reati in contratto": distinzione secondo la quale ricorre un "reato-contratto" nel momento «in cui la norma penale vieta direttamente la conclusione del contratto, in ragione dell'assetto di interessi che esso tende a realizzare», mentre il "reato in contratto" può essere ravvisato allorquando «la norma penale punisce la condotta di uno dei contraenti in danno dell'altro in fase di conclusione del contratto»².

Lungi dall'assecondare esigenze meramente classificatorie, la presente distinzione giustifica l'applicazione di discipline differenti alle categorie menzionate: mentre infatti, nelle ipotesi di reato-contratto, la stipulazione viene considerata nulla ai sensi del comma 1 dell'art. 1418 c.c. (ravvisandosi un conflitto tra il precetto negoziale e la norma penale imperativa), nei reati in contratto si tende generalmente ad affermare l'annullabilità del negozio stesso, in ragione dell'alterazione del consenso dell'altra parte derivante dal perpetrarsi della condotta vietata (condotta riconducibile alle categorie civilistiche della violenza o del dolo)³.

In generale, si osserva, la soluzione più appropriata al problema in analisi «è quella di applicare al comportamento vietato la sanzione penale e di applicare al contratto la disciplina privatistica a tutela della parte, secondo la rilevanza che quel comportamento assume sul piano civilistico. La soluzione trova ragione in ciò, che la norma penale, in ipotesi, non ha ad oggetto il contratto, ma l'attività che una delle parti realizza in danno dell'altra avvalendosi del contratto. Nel caso in cui l'attività criminosa determini un vizio della volontà con-

² In questi termini, M. MANTOVANI, *La nullità e il contratto nullo*, in *Tratt. del contratto* dir. da Roppo, IV, *Rimedi*, a cura di Gentili, Milano, 2022, p. 45. Sul tema, cfr., tra gli altri, anche I. LEONCINI, *Reati-contratto e reati in contratto*, in *Contratto e reato*, cit., p. 177 ss.; M. RABITTI, *Contratto illecito e norma penale*, Milano, 2000, p. 6 ss.; G. DE CRISTOFARO, *Nullità del contratto ex art. 1418 c.c. e "reati in contratto": l'evoluzione della più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Studium Iuris*, 9, 2021, p. 1030 ss.

³ Così ragionando, un reato-contratto viene sicuramente ravvisato nelle ipotesi della ricettazione, o della vendita di prodotti con segni falsi, giacché gli articoli 648 cod. pen. e 474 cod. pen. tendono appunto a vietare l'acquisto o la vendita di beni di provenienza illecita o recanti marchi o segni distintivi contraffatti. Per contro, si qualifica pacificamente come "reato in contratto" la truffa, identificandosi il raggio in cui la condotta criminosa si traduce nel dolo negoziale ex art. 1439 c.c.

trattuale (violenza, dolo) è conseguente che sia tale vizio ad essere fatto valere»⁴.

Tutto ciò premesso, le decisioni della Cassazione dianzi richiamate non recepiscono questa consolidata impostazione: esaminando il problema del contratto concluso in forza di una estorsione realizzata in danno di uno degli stipulanti⁵, tali pronunce affermano – sulla scia dell’orientamento che considera nullo il negozio posto in essere a seguito della circonvenzione di un incapace⁶ – non già l’annullabilità del contratto stesso per violenza (come suggerirebbe la logica dei “reati in contratto”), ma la sua nullità per contrarietà a norma penale imperativa, identificata appunto nell’art. 629 cod. pen. Si sostiene infatti che le conseguenze del reato sul contratto debbano essere determinate non già in ragione della “direzione del divieto” (contrapponendo cioè le ipotesi in cui la disposizione incriminatrice miri a impedire la stipulazione in sé considerata da quelle nelle quali viene sanzionata la condotta diretta ad addivenire al perfezionamento del negozio), ma della natura del bene giuridico che l’ordinamento intende proteggere attraverso la statuizione della disposizione incriminatrice violata⁷.

⁴ In questi termini, C.M. BIANCA, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2019, p. 573.

⁵ Sulla fattispecie di reato dell’estorsione, si rinvia a F. MANTOVANI, voce *Estorsione*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1990, *passim*, ed ai riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi citati.

⁶ Cfr., tra le altre, Cass., 19 dicembre 2016, n. 26097; Cass., 27 gennaio 2004, n. 1427, in *I contratti*, 11, 2004, p. 997, con nota di A. ALBANESE, *La tutela civile dell’incapace vittima di circonvenzione*. Sul punto, cfr. inoltre le considerazioni di A. FUSARO, *L’atto patrimoniale della persona vulnerabile*, Napoli, 2019, spec. pp. 99 ss.; ID., *Il contratto della persona vulnerabile nella prospettiva dei rimedi*, in *Annuario del contratto 2022*, dir. da D’Angelo e Roppo, Torino, 2023, spec. pp. 31 ss.

⁷ Così Cass., 27 agosto 2020, n. 17959, in *Annuario del contratto 2020*, dir. da D’Angelo e Roppo, Torino, 2021, p. 204 ss. (s.m.), con nota di R. BALDINI, *Nullità del contratto concluso per effetto di estorsione: ovvero, sulla difficile distinzione tra regole di validità e regole di responsabilità*; Cass. ord., 31 maggio 2022, n. 17568, in *Europa dir. priv.*, 2023, p. 624, con nota di A. ALBANESE, *Estorsione contrattuale: una fattispecie penale in cerca di rimedio civilistico*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1, 2023, p. 21 ss., con nota di F. LAZZARA, *Consenso estorto tra nullità ed annullabilità del contratto*, e in *Annuario del contratto 2021*, dir. da D’Angelo e Roppo, Torino, 2022, p. 115 ss. (s.m.), con nota di M. DELLACASA, *La distinzione tra regole di comportamento*

In questo senso, ad avviso della Cassazione, «la violazione della norma penale dà luogo ad un negozio nullo ogni qual volta la disposizione violata si connoti come norma penale di ordine pubblico nel senso che l'interesse o il bene giuridico protetto dalla norma assume una connotazione pubblicistica (*omissis*) ovvero solo quando la norma penale, tenuto conto della sua *ratio*, tutela interessi generali di rilevanza pubblica». Ne consegue che: «il contratto stipulato per effetto diretto del reato di estorsione è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418 c.c., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione del suo contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, in particolare l'inviolabilità del patrimonio e della libertà personale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti»⁸.

Se dunque il contratto stipulato a seguito di un'estorsione deve considerarsi nullo per violazione dell'art. 629 cod. pen. – in ragione degli appena individuati interessi generali tutelati dalla disposizione in parola –, a un diverso regime risulta esposto il negozio perfezionato in ragione di una truffa, la cui semplice annullabilità viene fatta discendere tanto dall'affermata coincidenza tra il dolo costitutivo del delitto *ex art. 640 cod. pen.* e quello che vizia il consenso negoziale ai sensi dell'art. 1439 c.c., quanto dalla identificazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice in questione nell'interesse (non generale ma individuale) alla conservazione del patrimonio della vittima del raggio⁹.

e regola di validità alla prova dei "reati in contratto": la S.C. conferma la nullità virtuale dell'accordo frutto di estorsione.

⁸ In questo senso sempre Cass., 27 agosto 2020, n. 17959; Cass. ord., 31 maggio 2022, n. 17568, cit.

⁹ Cfr. sempre Cass., 31 maggio 2022, n. 17568, cit., secondo cui: «è consolidato l'orientamento secondo cui il contratto concluso per effetto di truffa, penalmente accertata, di uno dei contraenti in danno dell'altro è non già radicalmente nullo (*ex art. 1418 c.c.*, in correlazione all'art. 640 c.p.), ma solo annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., atteso che il dolo costitutivo del delitto di truffa non è ontologicamente, neanche sotto il profilo dell'intensità, diverso da quello che vizia il consenso negoziale, entrambi risolvendosi in artifici o raggiri adoperati dall'agente e diretti ad indurre in errore l'altra parte e così a viziare il consenso».

2. Come correttamente hanno segnalato alcuni commentatori, la soluzione declinata dall’orientamento appena esposto asseconda evidenti ragioni di giustizia sostanziale, identificabili nella necessità di tutelare le vittime di un reato particolarmente riprovevole come l’estorsione, rendendo per i soggetti in questione accessibili le tutele previste dal regime giuridico della nullità. In particolare, secondo questa soluzione, non solo il ricattato potrebbe proporre senza limiti di tempo la relativa azione di accertamento (fatti salvi, ovviamente, gli effetti dell’usucapione e della prescrizione della *condictio indebiti*), ma il Giudice, dinanzi all’azione dell’estortore diretta a ottenere l’esecuzione del negozio, verrebbe a trovarsi, anche di fronte all’eventuale silenzio del convenuto, nella condizione di rilevare *ex officio* la nullità della stipulazione. Verrebbe così disinnescato il potenziale cortocircuito tra giudizio penale e tutela civile, riscontrabile nelle ipotesi in cui un soggetto, pur condannato in via definitiva per estorsione, venisse a trovarsi nella condizione di ottenere una sentenza di condanna del minacciato all’adempimento del contratto concluso a seguito della propria condotta estorsiva¹⁰.

Eppure, ad una approfondita analisi, non sfugge come sul suddetto orientamento insistano molteplici zone d’ombra: zone d’ombra che impongono una attenta riflessione sull’opportunità di privilegiare, ai fini della determinazione delle conseguenze prodotte dall’attività delittuosa sul contratto stipulato in conseguenza di essa, il già richiamato criterio “sostanzialista” – che pone attenzione alla natura dell’interesse protetto dalla norma violata – rispetto a quello, descritto come “di natura formale”, il quale per contro privilegia «la verifica del vizio introdotto nel contratto a seguito della consumazione del reato, e dei possibili rimedi di tipo civilistico, secondo la rilevanza che la condotta vietata assume in questo ambito, sicché se la condotta del contraente – pur penalisticamente rilevante – comporti

¹⁰ Sul punto, M. DELLACASA, *La distinzione ecc.*, cit., p. 117 s., laddove afferma: «Al verificarsi di situazioni come quella che alimenta la controversia portata all’attenzione della S.C. – nel contesto della quale la vittima del reato non aveva chiesto l’annullamento del contratto (*omissis*) – escludere senz’altro la nullità comporterebbe un esito iniquo e paradossale: la vittima del reato verrebbe condannata in sede civile ad eseguire una prestazione a favore di un soggetto condannato in sede penale, mentre il processo civile verrebbe utilizzato da quest’ultimo per realizzare il risultato perseguito con la consumazione del reato».

soltanto un vizio del consenso della controparte, il contratto si ritiene affetto da annullabilità»¹¹.

Le zone d'ombra a cui si è appena fatto cenno investono infatti due profili di notevole complessità, fatalmente intersecati dal tema del rapporto tra contratto e reato: quello della qualificabilità del contratto concluso sulla base di una condotta illecita come nullo per contrarietà a norma imperativa; e quello dell'impatto che una simile qualificazione riferita al "contratto estorto" produrrebbe sull'istituto della violenza e sulla sua posizione nel sistema delle invalidità.

3. Muovendo dal primo dei profili individuati, il tema della nullità del negozio contrario a norme imperative rappresenta notoriamente uno dei passaggi più impervi dello studio del diritto dei contratti, caratterizzato da ragioni di complessità che per forza di cose travalicano la portata di questo scritto¹². Limitando il discorso all'essenziale, si può affermare che la nullità prevista dall'art. 1418 comma 1 c.c. ricorre nel momento in cui la regola contrattuale contravviene ad una norma non solo inderogabile, ma anche posta a tutela di un interesse generale¹³, ovvero, secondo una differente lettura della disposizione in parola, di un interesse sottratto alla libera disponibilità dei privati¹⁴.

Peraltro, statuendo la medesima disposizione che il contratto contrario a norme imperative deve considerarsi nullo "salvo che la

¹¹ In questi termini ancora Cass., 27 agosto 2020, n. 17959; Cass. ord., 31 maggio 2022, n. 17568, cit.

¹² Sempre senza pretese di completezza, cfr. sul tema i contributi di G. DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, in *Il contratto - Dal contratto atipico al contratto alieno*, Padova, 2012, p. 257 ss.; G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, 1993, *passim*; A. ALBANESE, *Violazione di norme imperative e nullità del contratto*, Napoli, 2003, *passim*; ID., *Non tutto ciò che è "virtuale" è razionale: riflessioni sulla nullità del contratto*, in *Europa dir. priv.*, 2, 2012, p. 503 ss.; M. RABITTI, *Contratto illecito ecc.*, cit., p. 115 s.; A. GENTILI, *Le invalidità*, in *Tratt. dei contratti dir.* da Rescigno e Gabrielli, I, *I contratti in generale*, a cura di Gabrielli, Torino, 2006, p. 1539 ss.; M. MANTOVANI, *Le nullità ecc.*, cit., p. 35 ss.; P. GALLO, *Il contratto*, cit., p. 848; C.M. BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 572 ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. priv. dir.* da Iudica e Zatti, Milano, 2011, p. 693 ss.; F. GALGANO, *Il contratto*, Padova, 2020, p. 269 ss.

¹³ Sostiene questa posizione F. GALGANO, *op. cit.*, p. 272.

¹⁴ Così M. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 40; V. ROPPO, *op. ult. cit.*, p. 701.

legge disponga diversamente”, la dottrina propone tre diverse interpretazioni del principio contenuto in siffatto enunciato: secondo alcuni autori, la nullità non opererebbe allorquando, pur in presenza della violazione di una norma imperativa, si riscontra una espressa esclusione della nullità medesima da parte del legislatore; secondo altri studiosi, invece, la nullità sarebbe preclusa dalla previsione di una differente sanzione quale conseguenza della contrasto tra negozio e disposizione imperativa; infine, in base ad un’ultima costruzione, l’esclusione della nullità sarebbe ricavabile dalla *ratio* della norma violata¹⁵.

Tutto ciò premesso, è tuttora largamente condivisa l’opinione secondo cui: «perché possa ritenersi nullo il contratto, in assenza di un’espressa previsione in tal senso nella specifica norma violata, è invece necessario che il contenuto programmatico dell’atto (eventualmente in concorso con altri elementi) esprima il disvalore che ne giustifica la proibizione, rendendo coerente dal punto di vista logico la negazione degli effetti negoziali con il divieto previsto dalla legge». Infatti, «contrario alle norme imperative non può che essere il “contratto” come regolamento, in quanto soltanto di questo si potrebbe ragionevolmente negare la validità e l’efficacia, mentre non avrebbe alcun senso predicare la nullità di comportamenti e delle omissioni nella fase che precede la formazione del consenso, nonostante questi assumano rilevanza come violazione di precisi obblighi di condotta»¹⁶.

¹⁵ La prima soluzione è sostenuta da A. ALBANESE, *Violazione di norme imperative* ecc., cit., p. 96 ss.; per la seconda impostazione, cfr. invece L. CARRARO, *Il negozio in frode alla legge*, Napoli, rist. 2014, p. 149; sembra invece aderire all’ultima costruzione G. VILLA, *op. cit.*, p. 78.

¹⁶ In questi termini, A. ALBANESE, *Regole di condotta e regole di validità nell’attività d’intermediazione finanziaria: quale tutela per gli investitori delusi*, in *Corr. giur.*, 1, 2008, p. 107 ss. Nello stesso senso, C.M. BIANCA, *Il contratto*, cit., p. 573; E. DEL PRATO, *Le annullabilità*, in *Tratt. del contratto*, dir. da Roppo, IV, *Rimedi*, cit., p. 187, il quale, con specifico riferimento al contratto contrario a norma penale imperativa, osserva: «Un criterio utile a comprendere il problema viene dalla constatazione che la nullità del contratto stipulato in violazione di norme penali deriva dal contrasto del regolamento, e dunque del programma perseguito, con le norme imperative, non invece dal modo in cui il contratto viene concluso. Se poi il presidio contro tale modo di conclusione si riflette in un’altra forma di patologia non vi è spazio per un’ipotesi di nullità».

Una posizione, quella appena espressa, che trova riscontro nella ben nota pronuncia delle Sezioni Unite in tema della nullità dei contratti di intermediazione finanziaria, pronuncia la quale ritorna sulla distinzione tra regole di comportamento e regole di validità, precisando che: «la violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a procurarne la nullità»¹⁷.

Queste considerazioni pongono, a nostro avviso, una serie di ostacoli difficilmente superabili per i sostenitori dell'orientamento che considera il contratto estorto nullo per contrarietà alla norma penale imperativa di cui all'art. 629 cod. pen. Nell'ipotesi che si esamina, infatti, il divieto cristallizzato nella disposizione incriminatrice si appunta non sul regolamento di interessi elaborato dai privati – che di per sé non collide con quanto statuito dalla disposizione stessa –, bensì sulla condotta precontrattuale messa in atto in danno di una delle parti dall'altro contraente o da un terzo per addivenire alla conclusione del negozio: condotta identificabile nella violenza o minac-

¹⁷ Così Cass. S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, in *Danno e responsabilità*, 5, 2008, p. 525 ss., con nota di V. ROPPO, *La nullità virtuale del contratto dopo la sentenza Rordorf*. Sul tema, cfr. inoltre G. D'AMICO, *Regole di validità e regole di comportamento nella formazione del contratto*, in *Riv. dir. civ.*, 1, 2002, p. 37 ss.; G. PERLINGIERI, *Regole e comportamenti nella formazione del contratto*, Napoli, 2003, *passim*; C. CICERO, voce *Regole di validità e di responsabilità*, in *Dig. disc. priv. (sez. civ.)*, *Agg.*, IX, Torino, 2014, p. 539 ss. ed i riferimenti di dottrina ivi richiamati. Al riguardo, si osserva come, specie nella legislazione di più recente introduzione, esistano svariate ipotesi di nullità collegate all'inosservanza di doveri precontrattuali (si pensi, solo a titolo di esempio, alla previsione di cui all'art. 2 del d.lgs. 122 del 2005 in materia di tutela degli acquirenti di immobili da costruire, che sanziona con la nullità del contratto di vendita l'inosservanza, da parte del venditore, dell'obbligo di procurare al compratore una fideiussione per un valore corrispondente al corrispettivo da questi versato prima del trasferimento della proprietà): si tratta tuttavia di ipotesi di nullità testuale – come tali riconducibili alla previsione dell'ultimo comma dell'art. 1418 c.c. – e che dunque non richiamano il problema della contrarietà del contratto a norma imperativa, contemplato dal comma 1 dello stesso art. 1418 c.c.

cia diretta a assicurare (attraverso la stipula del contratto) un vantaggio al suo autore con corrispondente danno per il destinatario della stessa, e che pertanto si sovrappone con la fattispecie della violenza morale, individuata dal legislatore tra le cause di annullabilità della stipulazione¹⁸.

Le stesse decisioni che declinano l'opinione da noi confutata sembrano considerare la rilevanza di questa obiezione, nel momento in cui tentano di valorizzare l'*obiter dictum*, riscontrabile nella sopra richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, secondo cui, con riferimento al problema del negozio concluso attraverso la circonvenzione di un incapace, «occorrerebbe forse rimeditare se ed entro quali limiti l'illiceità penale della condotta basti a giustificare l'ipotizzata nullità del contratto sotto il profilo civile»¹⁹. Così statuendo, il Supremo Collegio avrebbe, secondo le sentenze in analisi, «evidenziato che (*omissis*) deve assecondarsi la direzione intrapresa da quella giurisprudenza che tende a ricondurre al vizio della nullità anche la violazione di norme che riguardano elementi estranei a quel contratto o a quella struttura»²⁰. Argomento, in verità, non del tutto persuasivo, giacché l'esigenza di “rimeditare” palesata dalle Sezioni Unite potrebbe paradossalmente essere diretta a favorire una rivalutazione non già della distinzione tra norme di validità e norme di comportamento, nella sua applicazione alle ipotesi di contratto contrario a norma penale, bensì della conclusione (della nullità del contratto

¹⁸ Descrive il contratto estorto come annullabile per violenza E. DEL PRATO, *op. cit.*, p. 185, laddove afferma: «Non sorge questione allorché la violazione della norma imperativa concerne un comportamento strumentale alla conclusione del contratto (come accade per la minaccia e l'estorsione, che, sul terreno negoziale, danno luogo ad annullabilità), perché tale norma non è violata dal programma contrattuale. Né si pone questione quando sorge un contrasto tra tale programma e la norma imperativa, perché qui la ragione di annullamento resta assorbita dalla nullità». Successivamente (p. 189), nell'esaminare l'orientamento che descrive il contratto estorto come nullo per contrarietà a norma penale imperativa, l'Autore manifesta la necessità di: «calibrare in misura differenziata il peso dell'estorsione a seconda dell'entità dell'“ingiusto profitto” che il colpevole ha procurato a sé o ad altri “con altrui danno”, non potendosi espandere l'area della nullità a tutti i casi di consenso estorto con violenza (art. 1427) o dal quale conseguono “vantaggi ingiusti” (art. 1438)».

¹⁹ In questi termini Cass. S.U., 19 dicembre 2007, n. 26724, cit.

²⁰ Così Cass. ord., 31 maggio 2022, n. 17568, cit.

concluso dall'incapace circuito) individuata a sostegno della tesi in contestazione.

Ancora, come in precedenza osservato, nel ravvisare la nullità per contrarietà a norma penale imperativa del negozio estorto, i sostenitori della suddetta tesi danno rilievo (non alla direzione del divieto, secondo lo schema "reati-contratto"/"reati in contratto", ma) all'interesse oggetto della norma violata, contrapponendo in questo senso le disposizioni incriminatrici di ordine pubblico (e cioè poste a protezione di interessi generali, tra le quali viene fatta rientrare l'art. 629 cod. pen.) a quelle che presidiano interessi più marcatamente individuali (come l'art. 640 cod. pen., relativo alla truffa): mentre alla violazione delle prime si riconnette la violazione la nullità della stipulazione, si associa per contro alla contravvenzione delle altre l'annullabilità della stessa²¹.

Anche quest'ultima affermazione è però destinata ad andare incontro a tre rilievi di non poco momento: in primo luogo, si segnala infatti che la norma relativa al reato di truffa è del pari posta a tutela di un interesse generale, risolvendosi nell'assunto in forza del quale «è interesse generale che la volontà di ogni contraente (ancorché capace di intendere e di volere) non sia alterata da condotte ingannevoli o minacciose. Ebbene, tale interesse [che è anche l'interesse di ogni cittadino a che il processo civile non venga utilizzato per conseguire il risultato di un reato] viene ritenuto adeguatamente salvaguardato dall'azione di annullamento e dall'eccezione di annullabilità se la vittima è stata raggirata mentre era capace di intendere e di volere»²².

²¹ Cfr. sempre Cass. ord., 31 maggio 2022, n. 17568, cit., la quale, esaminando le due fattispecie del contratto concluso sulla base di una truffa e di quello perfezionato attraverso la circonvenzione di incapace, osserva: «I due diversi orientamenti, in relazione alle diverse ipotesi di reato, sono entrambi coerenti con l'interpretazione dell'art. 1418 c.c., cui si intende aderire, atteso che, nel primo caso, la norma penale violata (art. 640 c.p.) mira a tutelare un interesse privo di rilevanza pubblica, quale è quello connesso alla tutela del patrimonio del soggetto passivo; nel secondo caso, la norma penale violata (art. 643 c.p.) mira a tutelare esigenze di interesse collettivo sottese alla tutela della libertà di autodeterminazione dell'incapace».

²² Così M. DELLACASA, *La distinzione ecc.*, cit. p. 119. Sul punto, anche M. MANTOVANI, *Violazione di norme penali e nullità virtuale del contratto*, in *Contratto*

In secondo luogo, non sfugge come la più recente legislazione abbia inoculato nell’ordinamento una serie di disposizioni – a protezione di specifiche categorie di contraenti, percepiti come deboli, e dunque particolarmente meritevoli di protezione – certamente qualificabili come imperative (con conseguente nullità del negozio realizzato in violazione di esse), ancorché volte a salvaguardare gli interessi specificamente riconducibili alle categorie protette²³.

Infine, dinanzi a una costruzione che nella sostanza distingue tra norme penali imperative di “ordine pubblico” e norme penali imperative “non di ordine pubblico” (ravvisando solamente nella violazione delle prime una causa di nullità del negozio), torna in rilievo l’osservazione, formulata da autorevole dottrina, secondo la quale: «una volta detto che la norma imperativa che comporta la nullità è quella di ordine pubblico, si opera una restrizione delle ipotesi di nullità: perché non tutte le norme imperative sono di ordine pubblico. Ed allora l’art. 1418, 1° comma cod. civ., finisce per essere letto come se dicesse: “è nullo il contratto contrario all’ordine pubblico”»²⁴.

4. Le criticità che emergono dalla ricostruzione del contratto estorto come nullo per contrarietà all’art. 629 cod. pen. conducono, come dianzi accennato, a riflettere sull’inciso finale dell’ultimo

e reato, cit., p. 113, la quale evidenzia: «la contraddizione insita nel prospettare – sul terreno civilistico – quale conseguenza della violazione della norma imperativa penale, intesa come norma di ordine pubblico, talora la nullità (virtuale) del contratto (come nel caso della circonvenzione di persone incapaci), talaltra la semplice annullabilità per vizi del consenso».

²³ Cfr., sul punto, M. MANTOVANI, *Le nullità ecc.*, cit., p. 39 ss.

²⁴ In questi termini, G. DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, cit., p. 264. Sul concetto di ordine pubblico, cfr. V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 384, il quale descrive l’ordine pubblico come: «l’insieme dei principi politici, sociali, economici che sono a base dell’ordinamento giuridico in un determinato momento storico». In alcuni casi, questi principi sono direttamente cristallizzati in disposizioni espressamente statuite (che evidentemente configurano delle norme imperative), mentre in altri essi emergono «da norme o complessi di norme che, pur senza enunciarli, li presuppongono». In letteratura, tra gli altri, G.B. FERRI, *Ordine pubblico, buon costume e la teoria del contratto*, Milano, 1970, *passim*; ID., voce *Ordine pubblico (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXX, Milano, 1980, 1040 ss.; A. GUARNERI, *L’ordine pubblico e il sistema delle fonti di diritto civile*, Milano, 1974; L. LONARDO, *Ordine pubblico e illiceità del contratto*, Napoli, 1992.

comma dell'art. 1418 cod. civ., laddove si afferma la nullità del negozio contrario a norme imperative, "salvo che la legge disponga diversamente". Già nel paragrafo precedente abbiamo avuto modo di chiarire come, al netto delle differenti ricostruzioni che possono offrirsi in ordine al contenuto del presente enunciato, la nullità della stipulazione vada esclusa allorquando il legislatore sanziona la contravvenzione delle norme in esame attraverso l'applicazione di un differente rimedio, come appunto l'annullabilità.

Si apre allora il secondo dei fronti di indagine individuato nei passaggi introduttivi di queste nostre note, costituito appunto dalla possibilità di identificare la violenza o minaccia in cui si risolve il comportamento estorsivo nella violenza morale regolata dall'art. 1434 c.c. Premesso infatti che la violenza ricorre proprio allorquando la volontà di un soggetto risulta coartata, ai fini della stipula di un successivo contratto, attraverso la minaccia (prospettata dall'altro contraente o da un terzo) di un male ingiusto e notevole²⁵, viene quasi spontaneo descrivere siffatto vizio del consenso come la proiezione nel diritto civile della condotta integrante la fattispecie incriminatrice dell'estorsione, con conseguente qualificazione in termini (non già di nullità, bensì) di annullabilità del negozio concluso sotto la spinta di essa²⁶.

In questa prospettiva, la carica di illiceità che connota la condotta estorsiva in cui la violenza si identifica proietta la sua onda lunga sulla fase di esecuzione del contratto: non si deve infatti dimenticare che la coartazione non è normalmente riferita alla sola stipulazione, ma investe anche le condotte attuative della stessa, dalle quali dipende il concreto perseguimento dell'utilità a cui l'autore della minaccia aspira attraverso il negozio. Questa carica di illiceità trova puntuale riscontro nella disciplina dell'annullamento, la quale

²⁵ Tra i tanti contributi dedicati al tema della violenza, si segnalano in particolare gli scritti di G. CRISCUOLI, *Violenza fisica e violenza morale*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, I, p. 127 ss.; A. FIGONE, *La violenza*, in *Cod. civ. comm. dir. da Schlesinger e Busnelli*, artt. 1434-1438, Milano, 2005, *passim*; C. CICERO, *La violenza nel negozio giuridico*, Padova, 2000, *passim*; L. CORSARO, *Violenza (dir. civ.)*, in *Enc. giur. Treccani*, Roma, 1994; G. D'AMICO, *Violenza (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XLVI, Milano, 1993, p. 858 ss.; E. DEL PRATO, *Le annullabilità*, cit., p. 295 ss.

²⁶ V. *supra*, i riferimenti richiamati alla nota 18.

non a caso impone, ai fini della convalida tacita, l'integrità del volere del minacciato (escludendo così che all'esecuzione della prestazione contrattuale da parte del soggetto che ancora si trova sotto la pressione della minaccia possa essere attribuita efficacia sanante dell'invalidità inficiante il negozio estorto), e individua il *dies a quo* per la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione regolata dagli artt. 1441 ss. cod. civ. nel momento in cui la violenza viene a cessare. Inoltre, sempre nella prospettiva appena indicata, si segnala come, anche una volta prescritta l'azione di annullamento, il minacciato conservi comunque la possibilità di rifiutare l'esecuzione del contratto concluso sulla base della condotta estorsiva, facendo valere la violenza in via di eccezione²⁷.

La sovrapposizione tra violenza ed estorsione viene però contestata dalla corrente di pensiero la quale, muovendo dalla lettera dell'art. 629 cod. pen., evidenzia come, nell'estorsione, la minaccia sia diretta a procurare un “ingiusto profitto” all'autore della stessa (ravvisabile allorquando «la corrispondente pretesa manchi di qualsiasi fondamento o sia indebita per l'entità, per il soggetto che la richiede o il momento in cui è avanzata») e un corrispondente danno per la vittima (a sua volta descritto alla stregua di un pregiudizio avente «un carattere patrimoniale e può anche consistere nell'assunzione dell'obbligo di effettuare una determinata prestazione patrimoniale»)²⁸.

Tutto ciò premesso, «con riguardo al rapporto tra estorsione e concussione, da un lato, e violenza – vizio, dall'altro, occorre rilevare che le norme di diritto penale richiedono, come si è visto, che la prestazione estorta sia indebita (art. 317 c. pen.) o dannosa, e determini il conseguimento di un profitto ingiusto (art. 629 c. pen.). Viceversa, gli artt. 1434 ss. cod. civ., in tema di violenza non richiedono tale requisito (*omissis*). Non esiste affatto, di conseguenza, una coincidenza tra le fattispecie della concussione e della estorsione da un lato e della violenza civile dall'altro. Le prime sono caratterizzate da un elemento specializzante, costituito, appunto, dalla ingiustizia dell'atto di disposizione. Ne deriva che un contrasto tra atto di disposizione e

²⁷ Sui vari profili della disciplina generale dell'annullamento, si rinvia a G. MARINI, *Il contratto annullabile*, in *Tratt. del contratto* dir. da Roppo, IV, cit., p. 321 ss., e ai riferimenti di dottrina e giurisprudenza ivi richiamati.

²⁸ In questi termini, A. DI AMATO, *Contratto e reato* ecc., cit., p. 191.

norma è ravvisabile solo rispetto alle previsioni penalistiche e non a quelle civilistiche. Queste ultime, di conseguenza, non sono idonee a essere considerate derogatorie della disciplina generale contenuta nel primo comma dell'art. 1418 cod. civ., in quanto non prendono in considerazione, a differenza delle norme penali sulla concussione e sulla estorsione, il contenuto dell'atto di disposizione frutto dell'indebita interferenza sull'altrui libertà di determinazione»²⁹.

Se tuttavia questa posizione fosse accolta, si andrebbe per forza di cose incontro a una conseguenza estrema: vale a dire la sostanziale espunzione della violenza (quale causa di annullabilità) dal sistema, assorbita come sarebbe dalla nullità per violazione della norma penale imperativa. Posto infatti che lo schema della violenza normalmente ricorre nel momento in cui un soggetto si vede imposta, tramite la prospettazione di un male ingiusto, la stipula di un contratto di cui altrimenti non avrebbe accettato la conclusione (ritenendolo evidentemente non compatibile con i propri interessi, e in tal senso considerandolo "pregiudizievole") e di cui per contro il minacciante aspira al perfezionamento (per incamerare un vantaggio altrimenti inaccessibile, e soprattutto non realizzabile con la protezione dell'ordinamento), la presente lettura giungerebbe a qualificare il negozio appena descritto come nullo per contrasto con l'art. 629 cod. pen., e circoscriverebbe l'area dell'annullabilità per violenza alle ipotesi (difficilmente configurabili nella pratica) nelle quali la minaccia è diretta alla conclusione di un contratto che non assicura un profitto al minacciante e che risulta vantaggioso (o quantomeno non pregiudizievole) per il ricattato.

La differente formulazione delle due norme potrebbe viceversa trovare la sua ragion d'essere nella diversa finalità delle stesse: mentre la disposizione penale prende in considerazione la posizione dell'autore della minaccia – il cui comportamento diretto a influenzare l'altrui condotta, per assicurarsi un ingiusto profitto in danno del ricattato, viene sanzionato tramite la pena prevista per il reato di estorsione –, l'art. 1434 cod. civ. è posto a tutela del minacciato, al quale viene offerta – tramite l'azione di annullamento – la scelta in ordine alla conservazione o alla distruzione di un negozio stipulato a seguito

²⁹ Così sempre A. DI AMATO, *op. cit.*, p. 195.

della prospettazione del male ingiusto e notevole.

5. Le riscontrate connessioni tra l'estorsione diretta alla conclusione di un contratto e la sua annullabilità per violenza lasciano spazio ad un ultimo interrogativo: è infatti possibile domandare se le criticità emergenti dall'esame della tesi che afferma la nullità del contratto estorto per contrarietà all'art. 629 cod. pen. impediscano di evitare quel possibile conflitto tra tutela civile e giudizio penale descritto nei paragrafi introduttivi di questo scritto, e destinato a venire meno attraverso l'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1421 ss. cod. civ.

A nostro avviso, prendendo atto delle tante zone d'ombra proposte dalla suddetta ricostruzione, residua comunque qualche spazio per collocare nell'alveo della nullità alcune particolari ipotesi di negozio perfezionato attraverso una condotta estorsiva. In questo senso, occorre innanzi tutto rilevare che la dottrina è pressoché concorde nel ritenere il contratto annullabile per violenza morale allorché «la violenza, ancorché ne perturbi la volontà, non impedisce che si formi una dichiarazione di volontà contrattuale effettivamente riferibile alla parte»³⁰.

Si tratta di quella che autorevole dottrina (nel tentativo di ripensare la tradizionale contrapposizione tra violenza fisica e violenza morale) descrive come “violenza relativa”³¹: dinanzi alla prospettazione del male ingiusto e notevole, il contraente minacciato “sceglie” di procedere alla conclusione di un negozio che altrimenti non avrebbe posto in essere, ritenendo in qualche modo preferibile vincolarsi ad esso piuttosto che subire il contenuto della minaccia. In queste situazioni, anche qualora la condotta del minacciante integri il reato di estorsione, le considerazioni formulate nei paragrafi precedenti inducono a qualificare il contratto annullabile per vizio del consenso, non ricorrendo nessuna delle cause di nullità previste dall'art. 1418 c.c.

³⁰ In questi termini, V. ROPPO, *Il contratto*, cit., p. 774.

³¹ La distinzione tra violenza assoluta e violenza relativa è proposta in particolare da G. D'AMICO, *op. ult. cit.*, p. 863 ss., e da A. FIGONE, *op. cit.*, p. 31 ss.

Il discorso assume per contro differenti connotati allorchando si esaminano le situazioni nelle quali la coartazione innervante la condotta estorsiva «per l'immediatezza e la gravità del male prospettato, sopprime la volontà del minacciato (si pensi al noto esempio di colui che sottoscrive un atto con la pistola puntata alla tempia)»³². Dinanzi ad una minaccia che non “vizia” semplicemente la volontà del ricattato (lasciando al destinatario della stessa quel margine di scelta a cui si è appena fatto cenno) ma di fatto la azzerà, traducendosi in una costrizione irresistibile diretta alla stipulazione, ecco profilarsi una violenza c.d. “assoluta” che rende nullo il negozio: nullità tuttavia riconducibile non già all'appena richiamato comma 1 dell'art. 1418, bensì alla categoria delle nullità strutturali di cui al secondo comma della disposizione in parola, in ragione della mancanza dell'elemento essenziale dell'accordo³³.

³² Così E. DEL PRATO, *op. cit.*, p. 298. Sul punto, la posizione espressa nel testo – che ravvisa, nel caso del contratto concluso da un soggetto che conclude il contratto con una pistola puntata contro, un'ipotesi di violenza assoluta, e come tale idonea a generare la nullità della stipulazione – rappresenta già di per sé un incremento della tutela del minacciato. La dottrina più risalente, infatti, qualificava il negozio posto in essere sotto la minaccia di un'arma da fuoco come annullabile per violenza morale, sulla base del rilievo secondo cui: «Sembra però che si debba conservare netta la distinzione dalla *vis physica*, perché quella si riferisce direttamente all'atto della manifestazione. Nei riguardi della *vis moralis*, la distinzione si riduce a questione di specie, a questione di confini. Fino a che c'è una volontà, sia pure non libera (*coactus voluit*) avremo annullabilità per vizio del volere; dove invece si può escludere che ci sia una volontà, avremo, per altra causa, nullità radicale, per mancanza dell'elemento essenziale, fondamentale di ogni negozio». Sono parole di A. TRABUCCHI, voce *Violenza (vizio della volontà - diritto vigente)*, in *Noviss. dig. it.*, Torino, XX, 1957, p. 943.

³³ Sul punto, cfr. P. GALLO, *op. cit.*, p. 761 s. Come segnalato nel testo, la distinzione tra violenza assoluta e violenza relativa vorrebbe superare quella tra violenza fisica e violenza morale, che identifica nella prima una causa di nullità della stipulazione per mancanza di consenso ravvisabile allorchando ricorrono le ipotesi di scuola (e come tali, di difficile riscontro pratico) del soggetto che firma un contratto perché altri gli conduce la mano, o che accetta l'offerta ad un'asta perché altri gli solleva il braccio. Rileva peraltro V. ROPPO, *op. ult. cit.*, 774, come anche la dicotomia violenza assoluta/violenza relativa lasci spazio ad una “zona grigia” nella quale ricadono situazioni in cui è incerto se la minaccia subita da uno degli stipulanti renda la volontà del medesimo assente o semplicemente viziata: si pensi al caso del soggetto che firma un contratto perché l'altra parte ha posato una pistola sul tavolo della trattativa.

Inoltre, l’annullabilità per violenza ricorre nel momento in cui la minaccia risulta diretta al perfezionamento di un contratto che (al netto della perturbazione subita dal volere di uno degli stipulanti) non presenta profili di illiceità nei suoi elementi essenziali: a indurre, in altri termini, un soggetto alla stipulazione di un negozio di cui altrimenti non avrebbe proceduto alla stipula, ma che, una volta posto in essere, non risulta caratterizzato da profili di illiceità né con riferimento al suo oggetto, né tantomeno alla sua causa. Tale affermazione mantiene, per le ragioni illustrate nelle pagine precedenti, intatto il suo valore anche allorquando la suddetta minaccia integra la fattispecie incriminatrice dell’estorsione, appuntandosi il giudizio di disvalore cristallizzato nell’art. 629 cod. pen. sulla condotta del ricattatore e non sul contratto concluso in forza di tale condotta³⁴.

Possono tuttavia profilarsi comportamenti estorsivi diretti alla conclusione di accordi (aventi contenuto patrimoniale) che programmano prestazioni evidentemente disapprovate dall’ordinamento o che divisano assetti di interesse non meritevoli di tutela per lo stesso ordinamento giuridico: si pensi, a titolo di mero esempio, al caso del soggetto che vede il suo computer contaminato da un virus, e che accetta di pagare all’autore dell’attacco informatico un corrispettivo per ottenere la restituzione dei dati; o, ancora, al caso della persona che corrisponde una somma di denaro a chi minaccia di diffondere informazioni private o immagini compromettenti, al fine di impedire la divulgazione delle stesse. Detti accordi, perfezionati sulla base di una coartazione certamente riconducibile allo schema dell’estorsione declinato dall’art. 629 cod. pen., risultano *ictu oculi* configurabili come nulli (con conseguente applicazione del regime di cui agli artt. 1421 ss. cod. civ.), ma la causa di siffatta nullità non deve rinvenirsi, per le ragioni in precedenza esposte, nella violazione della norma penale imperativa, bensì nell’illiceità dell’oggetto o della causa della stipulazione, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1418 cod. civ.³⁵.

³⁴ In questo senso, a titolo di esempio, deve certamente considerarsi annullabile il contratto con cui un lavoratore accetta di alienare un proprio bene (del quale altrimenti non era disposto a privarsi) al suo datore di lavoro sotto la minaccia del licenziamento.

³⁵ Cfr., sul punto, M. MANTOVANI, *Le nullità*, cit., p. 46, che descrive appunto il contratto stipulato sulla base di un’estorsione come nullo per illiceità della causa.

Torna dunque in rilievo, sotto questo profilo, la contrapposizione, costantemente richiamata dalla dottrina, tra contratti “illeciti” e “contratti illegali”, secondo la quale devono definirsi illeciti quei negozi il cui oggetto o la cui causa collide con una norma imperativa, con l’ordine pubblico o con il buon costume, mentre si considerano illegali i contratti che, contrastando con una norma imperativa sotto un profilo diverso dall’oggetto o dalla causa, ricadono sotto la previsione della nullità prevista dal comma 1 dell’appena richiamato art. 1418³⁶.

Dall’analisi finora svolta, emerge dunque come la reazione, sul piano civilistico, alla condotta estorsiva diretta a addivenire alla stipulazione di un contratto deve essere differentemente graduata a seconda dell’impatto che tale condotta sortisce sulla libertà di determinazione del ricattato, e sull’oggetto e sulla causa della stipulazione. Così ragionando, il contratto si considera infatti annullabile per violenza nel momento in cui l’intensità della minaccia è tale da incidere sulla prestazione del consenso da parte del minacciato, senza però recidere integralmente il nesso di imputazione tra dichiarazione e volontà del soggetto in questione; inoltre, la coartazione perpetrata in danno del medesimo deve generare la prestazione di un consenso viziato in ordine a un negozio scervo da profili di illiceità in ordine al suo contenuto.

Per contro, la qualificazione del contratto estorto in termini di nullità può basarsi ora sul riferimento alla nullità “strutturale” per mancanza di accordo (nelle ipotesi in cui l’intensità della minaccia

³⁶ Sulla distinzione tra contratti illeciti e contratti illegali, cfr., tra i tanti, M. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 69; V. ROPPO, *op. ult. cit.*, p. 700 ss.; G. PASSAGNOLI, *Il contratto illecito*, cit., p. 565 ss.; G. DE NOVA, *Il contratto contrario a norme imperative*, cit., p. 260. Come è noto, la contrapposizione tra contratti illeciti e contratti illegali implica la soggezione delle due fattispecie a un differente regime, ferma restando la comune connotazione in termini di nullità. Volendo ridurre il discorso all’essenziale, ricordiamo solo che, mentre il contratto illecito, ai sensi dell’art. 1418 cpv. cod. civ. deve sempre considerarsi nullo, il contratto illegale è nullo solamente se la norma imperativa violata non dispone diversamente. Ancora, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., la nullità del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il medesimo ha avuto esecuzione, salvo che la nullità del contratto stesso non derivi da nullità dell’oggetto o della causa. Infine, in base all’art. 2035 cod. civ. la prestazione oggetto di un contratto nullo è suscettibile di ripetizione, sempreché la medesima prestazione non costituisca offesa al buon costume.

esclude ogni determinazione volitiva del ricattato in ordine alla stipulazione), ora sull'illiceità dell'oggetto o della causa del negozio che il minacciato conclude per effetto della coartazione. Ma se dunque in questo senso il contratto estorto può considerarsi nullo in quanto illecito ai sensi dell'art. 1418 cpv., le argomentazioni in questa sede sviluppate rendono assai più ardua la sua ricostruzione nei termini di un contratto illegale nullo per contrarietà al più volte richiamato art. 629 cod. pen., e come tale idoneo a superare la tradizionale distinzione tra “reati-contratto” e “reati in contratto”, destinata invece a mantenere intatto il suo rilievo ai fini della ricostruzione del rapporto tra atto di autonomia privata e norma penale imperativa.

Abstract

Lo scritto esamina criticamente l'orientamento, declinato dalla più recente giurisprudenza del Supremo Collegio, secondo il quale il contratto concluso sulla base di una condotta integrante il reato di estorsione dovrebbe considerarsi nullo per contrarietà alla norma penale imperativa di cui all'art. 629 cod. pen. A confutazione di tale argomento, si osserva infatti che la nullità *ex* art. 1418 comma 1 c.c. ricorre allorché oggetto del divieto contenuto nella norma imperativa violata sia il “contratto” inteso come regola convenzionale elaborata dalle parti, non la condotta diretta ad addivenire alla stipulazione dello stesso. Anche alla luce dell'inciso finale contenuto nella norma appena o richiamata (secondo cui il contratto contrario a norma imperativa deve considerarsi nullo “salvo che la legge disponga diversamente), la violenza o la minaccia perpetrata in danno di una delle parti – per indurla alla prestazione del consenso in ordine a un negozio altrimenti non voluto (e funzionale a procurare un vantaggio per il minacciante, con correlativo danno per il minacciato) – sembra viceversa coincidere con la fattispecie della violenza morale, con conseguente annullabilità della stipulazione ai sensi degli art. 1434 ss. cod. civ.

Tutto ciò premesso, il negozio perfezionato sulla base della condotta estorsiva può essere considerato nullo solamente qualora la suddetta condotta integri una “violenza assoluta” tale da escludere la configurabilità di un accordo (azzerando di fatto la libertà di scelta in capo al ricattato in ordine alla prestazione del consenso), ovvero qualora sia diretta alla conclusione di un contratto avente oggetto o causa illeciti: ipotesi di nullità pertanto riconducibili alla previsione contenuta (non nel primo, ma) nel secondo comma dello stesso art. 1418 c.c.

The paper critically examines the orientation, declined by the most recent jurisprudence of the Corte di Cassazione, according to which the contract concluded by a conduct constituting the crime of extortion should be considered null for infringement of the mandatory penal provision set in Article 629 of the Criminal Code. Against this argument, it is in fact observed that the nullity under Article 1418(1) of the Civil Code occurs when the object of the prohibition contained in the mandatory rule violated is the “contract” understood as a conventional rule drawn up by the parties, not the conduct aimed at reaching the stipulation thereof. Also in the light of the final clause contained in the rule just referred to (according to which a contract contrary to a mandatory rule is to be considered null “unless the law provides otherwise”), violence or the threat perpetrated against one of the parties – in order to induce it to consent to a transaction otherwise not intended (and aimed to procure an advantage for the threatening party, with correlative damage to the threatened party) – would, on the contrary, appear to coincide with the case of moral violence, with the consequent annulment of the contract pursuant to Art. 1434 et seq. of the Civil Code.

That being said, a contract concluded by an extortionist conduct may be considered null only if such conduct constitutes “absolute violence” such as to exclude the configurability of an agreement (effectively resetting to zero the extorted party’s freedom of choice as to the provision of consent), or if it is aimed at the conclusion of a contract having an illegal object or cause, and therefore falling within the nullity provision found (not in the first, but) in the second paragraph of Article 1418 of the Civil Code.